

Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403
Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna

N. B. Con D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 12, sono state trasferite alla Regione Sardegna le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative ai barracelli.

La legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 stabilisce le norme sull'organizzazione e sul funzionamento delle compagnie barracellari.

Il R.D.Lgs. 17 maggio 1946, n. 589 ha modificato gli articoli 19, 20, 50, 51 e 53 del presente regolamento, con particolare riferimento agli importi.

UMBERTO I

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Veduto il titolo I della legge 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per la Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura; l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato l'unito regolamento per le Compagnie dei barracelli, che sarà, d'ordine Nostro, vistato dai predetti Ministri, proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO PER LE COMPAGNIE BARRACELLARI

Articolo 1

Scopo della compagnia barracellare è la guarentigia delle proprietà affidate alla sua custodia mediante un compenso corrisposto dai proprietari assicurati. La compagnia coopera inoltre ai servizi di sicurezza pubblica, secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Articolo 2

La costituzione della compagnia è deliberata dal Consiglio comunale. Essa dura in funzione un anno.

Il prefetto ha diritto d'invitare il consiglio comunale a deliberare sulla costituzione della compagnia e può costituirla d'ufficio, sentiti il consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, quando vi sia domanda dei contribuenti del comune che paghino insieme un terzo dell'imposta fondiaria.

Articolo 3

Il capitolato, fissa la estensione della assicurazione, la misura dei compensi, i patti fra gli assicurati e la compagnia, le norme per gli imputamenti e tutte le altre modalità necessarie ad ottenere un regolare funzionamento della compagnia. Il capitolato è deliberato dal consiglio comunale.

Il capitolato deve essere sottoposto all'approvazione del prefetto, né può essere modificato durante l'esercizio barracellare.

Se il Comune non provvede alla formazione del capitolato entro un mese, vi provvederà il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le disposizioni del capitolato che determinano la misura dei compensi alle compagnie è ammesso corso alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 4

La compagnia barracellare è composta dal capitano, di uno o due ufficiali e del numero di graduati e di barracelli necessari per la custodia dei beni, tenuto conto del loro valore, della importanza e della estensione del territorio del Comune.

La compagnia barracellare ha inoltre, un attuario e un cassiere.

Articolo 5

Per essere nominato capitano, ufficiale, graduato, barracello, attuario e cassiere, è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere maggiore di età;
- c) potersi validamente obbligare;
- d) avere il certificato di buona condotta;
- e) essere proprietario dei beni stabili al netto da ipoteche per un valore da stabilirsi nel capitolato.

Articolo 6

Non possono far parte della compagnia barracellare:

a) i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia o frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali nonché per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione ai termini di legge;

b) gli ammoniti e i vigilati speciali dalla pubblica sicurezza;

c) i condannati per mendicizia;

d) gli interdetti, gli inabilitati e i commercianti falliti finché dura lo stato di fallimento;

e) coloro, che avendo fatto parte di precedente compagnia non ne abbiano reso regolarmente i conti o abbiano abusato dei fondi;

f) coloro, che furono espulsi da altre compagnie o furono revocati dal grado.

È incompatibile l'ufficio di capitano, graduato, barracello, cassiere ed attuario con quello di Sindaco o di Assessore municipale.

Articolo 7

Anche coloro che non si trovano nelle condizioni volute dalla lettera e) dell'art. 5 possono essere chiamati a far parte della compagnia a condizione che per loro rispondano civilmente i genitori o altre persone, che si possano validamente obbligare e prestino la garanzia determinata nel capitolato.

Articolo 8

Tre mesi prima della scadenza dell'anno, il prefetto, sentito il Consiglio comunale, nomina il capitano barracellare per l'anno successivo.

Il Consiglio comunale potrà ricorrere contro la nomina fatta dal prefetto al Ministero dell'interno, che provvederà definitivamente.

Articolo 9

Il capitano nel termine, di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della deliberazione di nomina, forma l'elenco dei membri della compagnia nel numero determinato dal capitolato. L'elenco entro il detto termine sarà trasmesso al prefetto, che l'approva, sentito, il Consiglio comunale. Tale termine può essere per giustificati motivi prorogato di 5 giorni dal prefetto, purché il capitano ne faccia domanda prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 10

Gli ufficiali, i graduati, l'attuario ed il cassiere saranno eletti a maggioranza a scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia barracellare, riunita senza armi e presieduta dal Sindaco, coll'assistenza del segretario comunale, che redigerà il verbale.

Il cassiere può essere eletto fuori della compagnia e dovrà prestare garanzia.

Articolo 11

I componenti la compagnia riceveranno una patente vidimata dal prefetto. Dopo la nomina, i barracelli davanti al Sindaco ed il capitano davanti al pretore del mandamento, dovranno prestare, giuramento di fedelmente eseguire i doveri del proprio ufficio.

Il pretore ed il Sindaco stenderanno la dichiarazione sottoscritta dell'avvenuto giuramento.

Articolo 12

Tutte le formalità prescritte nei precedenti articoli dovranno essere compiute prima del giorno della scadenza del precedente esercizio barracellare.

In tale giorno la compagnia, a cura del Sindaco, verrà immessa nell'esercizio delle sue funzioni e da quel giorno incomincerà il suo servizio e la sua responsabilità.

Articolo 13

Qualora il capitano non presenti a tempo debito l'elenco dei membri, della compagnia, il prefetto il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 9, provvede nel più breve tempo, sentito il Consiglio comunale, alla nomina di un altro capitano.

Della scadenza dei termini il Sindaco deve dare immediato avviso al prefetto.

Articolo 14

La compagnia barracellare non è corpo militarmente organizzato: nondimeno i componenti della medesima sono equiparati agli agenti della pubblica sicurezza ed i verbali che redigono nel limite delle loro attribuzioni, fanno fede in giudizio fino a prova in contrario. Nel caso i barracelli operanti siano analfabeti, il verbale sarà redatto dall'attuario, il quale dovrà fedelmente scrivere in esso alla presenza di due testimoni, che lo sottoscrivono, tutto quanto gli asserenti esporranno.

I barracelli porteranno per distintivo una placca di metallo, legata al braccio, con incisa al centro la lettera *B* e il nome del Comune al quale appartengono.

Articolo 15

I barracelli possono senza permesso andare armati di fucile e di rivoltella e lo devono nell'esercizio delle loro funzioni; ma non possono far uso di fucile per la caccia senza averne ottenuto regolare permesso ai termini delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Articolo 16

I barracelli oltre le funzioni loro proprie debbono esercitare, sotto la dipendenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e dell'arma dei reali carabinieri, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà; eseguire perlustrazioni notturne nell'abitato; presentarsi ad ogni richiesta dell'autorità competente, incorrendo, in caso di rifiuto, nella pena stabilita nell'art. 179 del codice penale; fare sollecita denuncia di ogni reato che venga a loro notizia; serbare il segreto sopra i fatti conosciuti per ragione del loro ufficio, incorrendo in caso di provalazione, nelle pene comminate per il reato previsto dall'art. 177 del codice penale.

Articolo 17

Le azioni di valore militare compiute dai barracelli vengono ricompensate con le norme stabilite per l'esercito. Le azioni di valore civile e di marina e le benemerienze per la pubblica salute vengono ricompensate colle norme stabilite dalle relative disposizioni vigenti.

Articolo 18

Di ogni importante operazione di servizio compiuta dai barracelli i prefetti, riferiranno al Ministero dell'interno colla proposta di gratificazione o di encomio, secondo i casi.

Articolo 19

I barracelli avranno diritto a un premio speciale sul bilancio dello Stato per l'arresto di individui, che si trovassero nelle condizioni appresso indicate:

- di un militare dichiarato disertore, lire 20;
- di un iscritto di leva dichiarato renitente, lire 20;
- di un evaso dall'ergastolo, lire 50;
- di un evaso da case di pena, se condannato oltre i 20 anni, lire 30;
se a pena minore, lire 10;
- di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione se da 1 a 5 anni, lire 6;
se da 5 a 10 anni, lire 10;
se da 10 a 20 anni, lire 15;
se a tempo maggiore, lire 20.

È accordato il premio di lire 5 ai barracelli che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso, di alcuna delle armi che l'art. 470 del codice penale dichiara insidiose.

Nel caso di sequestro in campagna, o sulle vie pubbliche di armi lunghe da fuoco o pistole di misura a persone non munite della prescritta licenza; o di alcuno degli strumenti indicati nell'art. 23 del regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di lire 2.

Articolo 20

I barracelli possono in via temporanea essere adoperati in servizio di pubblica sicurezza fuori della loro residenza:

- 1 per servizi urgenti in genere;
- 2 per servizio di colonna mobile organizzata per l'inseguimento o l'arresto di malfattori.

Il servizio di cui nel n. 1 deve essere richiesto dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri. Quello di cui nel n. 2 deve essere autorizzato dal Ministero.

Per tali servizi sarà corrisposta ai barracelli un'indennità giornaliera di lire 1.50 per ciascuno, sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno, stabiliti per soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizi sicurezza pubblica.

Articolo 21

I barracelli sono esenti dalle *prestazioni in natura* per le *roadie* e per le strade comunali obbligatorie.

Articolo 22

Il capitano rappresenta e dirige la compagnia barracellare e dà i necessari provvedimenti per il buon andamento del servizio di sorveglianza affidato alla medesima.

In sua assenza, impedimento o revoca, lo supplisce l'ufficiale più anziano.

Articolo 23

L'attuario registra le denunce, gli introiti, le spese, gli imputamenti, i sequestri di bestiame (*tenture*); spedisce a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta indicante la natura e la data della denuncia; prende nota delle denunce rifiutate, sottoscrivendole e facendole sottoscrivere da chi ne avrà notificato il rifiuto, e nel caso che questi sia analfabeta, da persona di sua fiducia; compie tutti gli altri atti che gli saranno commessi dal capitolato.

Articolo 24

I fondi della compagnia saranno depositati nella cassa postale di risparmio. Il cassiere deve eseguire i prelevamenti dietro richiesta sottoscritta dal capitano e dall'attuario. È vietato in modo assoluto di fare qualunque prestito o ripartizione di utili a favore dei barracelli prima della chiusura dell'esercizio barracellare e dell'approvazione del conto con deliberazione della compagnia, ratificata dalla Giunta municipale ed approvata dal prefetto e prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni.

Articolo 25

I barracelli sono solidariamente obbligati di fronte agli assicurati. Gli utili non costituiscono un fondo della compagnia, ma appartengono individualmente a ciascuno di essi nella quota e prelieve le deduzioni stabilite dal capitolato.

Articolo 26

Il Sindaco deve procedere, assistito dal segretario, ad una verifica mensile della cassa e dei conti barracellari della verifica dovrà redigersi verbale.

Articolo 27

Ciascun introito sarà registrato dall'attuario e vidimato dal cassiere.

Risponderanno dei fondi barracellari il capitano, l'attuario ed il cassiere nel limite delle rispettive attribuzioni.

Articolo 28

Gli stipendi dell'attuario e del cassiere saranno fissati nel capitolato.

Articolo 29

I barracelli che non adempiono i loro doveri potranno essere ammoniti e multati dal capitano; potranno anche essere esclusi dalla compagnia per deliberazione della Giunta municipale su proposta del capitano.

Contro i provvedimenti del capitano e la deliberazione della Giunta, i barracelli possono ricorrere al prefetto entro trenta giorni dalla notificazione.

Articolo 30

L'esclusione porta con sé la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto, rimanendo però ferma la responsabilità solidale, di cui all'art. 25.

Articolo 31

Il capitano può essere dal prefetto sospeso o revocato con provvedimento motivato.

Il prefetto, sentito il Consiglio comunale, può sospendere o revocare qualunque membro della compagnia.

Articolo 32

Il capitano e i componenti la compagnia processati per uno dei delitti, che portano l'incapacità prevista nell'articolo 6, resteranno sospesi dalle loro funzioni fino all'esito del procedimento e revocati se contro loro fosse pronunciata sentenza di condanna per uno di quei delitti.

Gli espulsi, revocati e deceduti verranno sostituiti nei modi indicati nel presente regolamento.

Articolo 33

Il prefetto, uditi il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, può decretare d'ufficio lo scioglimento della compagnia.

La Giunta municipale dovrà eseguire inchieste per accertarsi del regolare funzionamento della compagnia e potrà proporre lo scioglimento al prefetto, che lo potrà decretare sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Articolo 34

Costituitasi la compagnia, il Sindaco dovrà, mediante manifesto e pubblico bando, avvertirne i comunisti.

Articolo 35

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto è obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, del monte granatico, delle opere pie, delle case fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati, e delle piantagioni di qualunque genere, dei frutti pendenti, dei buoi e delle vacche da lavoro e da latte tenute in istalla, dei loro vitelli, dei tori, dei cavalli e delle cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, dei poledri, degli asini tenuti in campagna, dei maiali.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi nei quali vi sia un custode permanente.

Articolo 36

Gli altri beni non indicati nell'articolo precedente, potranno essere assicurati secondo le norme stabilite dal Consiglio comunale nel capitolato barracellare.

Articolo 37

Nel caso i proprietari non denunciino i beni ai sensi dell'art. 35, la denuncia sarà eseguita d'ufficio dalla compagnia barracellare che ne darà avviso all'interessato.

Contro l'accertamento d'ufficio l'interessato può ricorrere entro un mese al prefetto, il quale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, decide inappellabilmente.

Articolo 38

La responsabilità barracellare si estende a tutti i beni assicurati e ai loro accessori.

Articolo 39

Il barracellato risponde dei furti e danni commessi nelle case assicurate, purché consumati con guasto di porte, finestre od altri ripari che ne impediscano l'accesso, o con aprimento di porte mediante grimaldelli, con scalata di muri e simili. Non risponde del denaro e degli oggetti preziosi non denunciati alla compagnia secondo le norme stabilite nel capitolato.

Articolo 40

Il barracellato risponde di ogni genere di seminati e frutti pendenti o staccati dal suolo. Per i covoni lasciati nel campo il proprietario prima di abbandonare il campo o un suo incaricato ne farà denuncia al capitano indicando il numero dei covoni e per quanto tempo dovrà lasciarli sul campo. Dopo questo tempo cessa ogni responsabilità della compagnia.

Articolo 41

Il barracellato risponde del bestiame, purché custodito o tenuto in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altro riparo, che ne impediscano l'uscita.

Articolo 42

Il barracellato risponde degli incendi avvenuti per fatto dell'uomo e senza colpa del danneggiato, nella misura che sarà stabilita dal capitolato.

Articolo 43

Il barracellato risponde dei furti e del danneggiamento anche quando ne siano noti gli autori, salvo regresso contro i medesimi.

Articolo 44

È data facoltà alla compagnia di sequestrare il bestiame trovato errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui e di esigere dal proprietario del bestiame quella tassa proporzionata alla quantità del bestiame sequestrato, che sarà stabilita dal capitolato e il rimborso delle spese di custodia e di mantenimento fino al riscatto. Del sequestro sarà data immediata notizia al Sindaco.

Articolo 45

Conosciutosi il proprietario, la compagnia ha obbligo di dare al medesimo immediato avviso del fatto sequestro, invitandolo a ritirare il bestiame nel termine di giorni cinque. L'avviso sarà notificato in via amministrativa e della eseguita notifica si dovrà redigere apposito referto.

Qualora il proprietario entro i 5 giorni non ritiri il bestiame sequestrato, il Sindaco con apposito atto in carta libera da notificargli per mezzo dell'usciera del giudice conciliatore e, in mancanza di questo, del messo comunale, lo inviterà a ritirare il bestiame, previo il pagamento della tassa e delle spese, entro il termine di un mese a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, diffidandole che in caso di inadempimento il bestiame sarà venduto ai pubblici incanti, e la somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese, sarà versata a favore del locale monte granatico a termini del seguente articolo.

Se il proprietario non è conosciuto, il Sindaco, decorsi i cinque giorni dalla ricevuta notizia del sequestro, farà pubblicare un avviso contenente la suddetta diffida nel foglio degli annunci legali della Provincia a spese della compagnia, salvo a questa il diritto di rivalsa verso il proprietario.

Articolo 46

Decorso inutilmente il mese della diffida personale o dalla pubblicazione dell'avviso sul foglio degli annunci legali della Provincia, la compagnia è autorizzata a promuovere la vendita del bestiame istesso con le formalità dei pubblici incanti. La somma ricavata dalla vendita, dedotte tutte le spese e la tassa, sarà depositata nella cassa comunale fino allo spirar

del termine di cui nell'art. 717 del codice civile.

Trascorso tale termine, la somma sarà devoluta a favore del monte di soccorso locale.

Articolo 47

Il barracellato potrà pure sequestrare il bestiame, che attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negli altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col permesso del proprietario, sempre che un tal permesso, non sia dato per iscritto, e preventivamente non sia stato presentato al capitano, che vi appone il suo visto e lo restituisce subito a chi lo ha consegnato.

Il proprietario del bestiame sequestrato sarà invitato a ritirarlo nei tempi e nei modi indicati nei tre precedenti articoli.

Articolo 48

Per i proprietari che nel termine stabilito dal capitolato non paghino i diritti di assicurazione, sarà compilato, in base ai registri delle denunce, apposito ruolo, che sarà consegnato subito al Sindaco il quale lo farà affiggere per lo spazio di 15 giorni all'albo pretorio del Comune e notificare personalmente agli iscritti dal messo comunale. Il ruolo, col certificato dell'eseguita pubblicazione, rilasciato dal segretario comunale, sarà immediatamente trasmesso al prefetto, che lo rende esecutorio, sentite, in caso di ricorso, la Giunta municipale e la Giunta provinciale amministrativa. I proprietari possono entro quindici giorni dall'avuta notificazione, ricorrere al prefetto. Il ruolo, col visto di esecutorietà, sarà consegnato al depositario del monte e in quei comuni dove manchi il depositario, all'esattore, per essere riscosso coi privilegi fiscali stabiliti per la esazione delle entrate dei monti di soccorso della Sardegna.

Non può la compagnia valersi dei privilegi fiscali per la riscossione di tali entrate dopo trascorso un anno dalla scadenza dell'esercizio barracellare, cui il ruolo si riferisce.

Articolo 49

Le controversie fra il cassiere e la compagnia e fra l'attuario e la compagnia sono decise, in via amministrativa, dal Sindaco, con diritto a reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Articolo 50

Le controversie per danni e contravvenzioni non eccedenti il valore di lire 100 sono composte e risolte dal Sindaco.

Gli arbitrati hanno forza di titolo esecutivo. Il segretario, come cancelliere, ha la facoltà di apporre al giudicato la formula esecutiva.

Articolo 51

Trattandosi di controversie per somma eccedente le lire 100, giudicheranno sempre sommariamente i giudici ordinari.

Articolo 52

Dall'arbitrato del Sindaco si ha diritto di ricorrere nel termine di 5 giorni, al pretore del mandamento, che giudicherà in via sommaria, nel termine non maggiore di giorni 5, senza formalità di giudizio.

Articolo 53

Per le controversie non superiori a lire 100, fra i componenti la compagnia per le ripartizioni del fondo barracellare e pel modo con cui venne tenuta l'amministrazione, è arbitro il Sindaco. Per somma maggiori i barracelli hanno obbligo di rivolgersi al Sindaco che cercherà di comporre amichevolmente le contestazioni; qualora non riesca tale amichevole componimento le controversie rientreranno nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 54

Il Sindaco può deferire il giuramento ai testimoni e alle parti. I diritti e le tasse per gli arbitrati saranno dovuti e liquidati in base alle disposizioni vigenti per la conciliazione.

Articolo 55

Gli arbitrati barracellari, anche se sottoscritti dalle parti, sono esenti dalla tassa di registro.
La registrazione è obbligatoria quando dalla decisione del Sindaco si ricorra al pretore del mandamento.

Articolo 56

Le denunce dei beni assicurati alla compagnia e quelle dei danni imputati al barracellato, si faranno in carta libera e dovranno essere riportate in apposito registro della compagnia formato da fogli di carta da bollo da centesimi 10.

Articolo 57

Dal fondo barracellare, composto di tutti i diritti spettanti alla compagnia, si preleveranno:

- 1° le indennità da pagarsi ai danneggiati;
- 2° gli stipendi del cassiere e dall'attuario;
- 3° le spese di liti, di amministrazione e tutte le altre che possano occorrere per il servizio barracellare.

Articolo 58

A quanto non è previsto nel presente regolamento sarà provveduto nei capitoli barracellari.

Articolo 59

Le disposizioni contrarie alle presenti sono abrogate.